



AREA SERVIZI AGLI STUDENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
UFFICIO ORIENTAMENTO E INCLUSIONE

D.R. n.

Teramo,

IL RETTORE

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- VISTA la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell’apprendimento emanato con D.R. n. 156 del 10 maggio 2017
- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con DR n. 535 del 13 settembre 2022;
- VISTE le Linee Guida CNUDD approvate nel corso dell’Assemblea del 25 settembre 2024;
- CONSIDERATA l’opportunità di attuare un aggiornamento del suddetto Regolamento;
- VISTO il parere espresso dal Consiglio degli Studenti nell’adunanza di martedì 11 luglio 2025;
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 22 luglio 2025, con la quale è stato approvato il “Regolamento per i servizi a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell’apprendimento” e la delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato espresso parere favorevole in merito allo stesso Regolamento;

DECRETA

- ART. 1 È emanato il “Regolamento per i servizi a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell’apprendimento”.
- ART. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on-line.
- ART. 3 Il presente decreto viene inserito agli atti della raccolta ufficiale dell’Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Christian CORSI

REGOLAMENTO PER I SERVIZI A FAVORE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, INVALIDITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Teramo, coerentemente con quanto indicato nelle linee guida CNUDD 2024, promuove l'integrazione delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in tutti gli aspetti della vita universitaria, attuando i principi sanciti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come modificata dalla legge n. 17 del 28 gennaio 1999, dalla legge 170/2010 e più in generale dalla normativa in materia di diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012.

2. A tal fine e secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'Università degli Studi di Teramo si impegna a rimuovere le cause che possano condurre a fenomeni di emarginazione nei confronti dei suddetti studenti e a promuoverne l'integrazione nell'ambito della vita universitaria e sociale.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati da questo Regolamento le studentesse e gli studenti, in possesso delle certificazioni di cui all'art. 3, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Teramo, che:

- a) sono affetti dalle minorazioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- b) hanno un'invalidità civile pari o superiore al 66% e che, in relazione alla natura dell'invalidità, necessitano di azioni di supporto nelle attività didattiche al fine di agevolare l'approccio e la partecipazione agli studi;
- c) sono affetti da comprovati disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010 e s.m.i..

Articolo 3 - Certificazioni

1. Le certificazioni valide ai fini dell'accesso ai servizi e ai sostegni disciplinati dal presente Regolamento sono:

- a) certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione INPS n° 13007 dell'11/05/2011).
- b) certificazione di invalidità - con indicazione della percentuale di invalidità ovvero, per i casi previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità;

c) certificazione di DSA rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, articolata e chiara, riportante il riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo. La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni, se redatta per una persona di minore età, fatte salve eventuali proroghe di validità della diagnosi stessa proveniente dalle competenti autorità. Non è obbligatorio che la diagnosi sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del diciottesimo anno.

Art. 4 – Coordinatore della Disabilità, delle Politiche di Inclusione e del Welfare

1. Il Rettore nomina un docente Coordinatore della Disabilità, delle Politiche di Inclusione e del Welfare (in seguito Coordinatore) cui spettano le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità e DSA nella vita dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis della Legge 104/1992. Il Coordinatore rimane in carica fino alla fine del mandato del Rettore.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni il Coordinatore è coadiuvato dalla Commissione e si avvale del supporto dell'Ufficio Orientamento e inclusione.

3. In particolare spettano al Coordinatore le funzioni di:

a) coordinamento, monitoraggio e supporto all'attuazione del presente Regolamento anche attraverso l'attivazione di misure e attività volte a garantire la piena inclusione degli studenti di cui all'art. 2 in tutti gli ambiti della vita universitaria;

b) presiedere la Commissione per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA di cui all'art. 6;

4. Il Coordinatore, con il supporto dell'Area Servizi agli studenti e internazionalizzazione, presenta al Rettore il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario finalizzate alla realizzazione di interventi a favore di studentesse e di studenti con disabilità o con DSA. Il Piano di riparto, previa approvazione degli Organi Collegiali di Ateneo è presentato al ministero competente.

5. Il Responsabile dell'Area Servizi agli studenti e internazionalizzazione sentito il Coordinatore, presenta al Ministero competente la scheda di rendicontazione.

Art. 5 - Referenti di Dipartimento

1. Ogni Direttore di Dipartimento nomina un docente Referente di Dipartimento per l'integrazione degli studenti di cui all'art. 2 con il compito di:

a) consigliare ed indirizzare le studentesse e gli studenti del proprio Dipartimento nella fase della scelta del percorso di studio e nelle successive fasi della programmazione e attuazione del loro piano di studio;

b) collaborare con il Coordinatore del Rettore e con l'Area Servizi agli studenti e internazionalizzazione – Ufficio orientamento e inclusione - nella individuazione delle modalità, tempi e forme di supporto ai singoli studenti;

c) informare gli studenti e le studentesse con disabilità, invalidità e DSA, il personale docente e il personale tecnico amministrativo del proprio Dipartimento sui servizi e sulle attività erogati dall'Ateneo;

Art. 6 – Composizione, funzionamento e compiti della Commissione per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA

1. Il Rettore nomina la Commissione per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA di cui all'art. 2 composta da:

- a. il Coordinatore della Disabilità, delle Politiche di Inclusione e del Welfare del Rettore;
- b. i Referenti di Dipartimento;
- c. il Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo o un suo designato
- d. i Responsabili dell'Area Servizi agli Studenti e internazionalizzazione e dell'Ufficio Orientamento e inclusione.

2. Il Coordinatore assolve alle funzioni di Presidente della Commissione ed in tale ruolo provvede alla convocazione della stessa.

3. Le riunioni della Commissione sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

4. La Commissione dura in carica fino alla fine del mandato del Rettore.

5. L'Ufficio Orientamento e Inclusione supporta le attività di competenza della Commissione.

6. La Commissione ha il compito di:

- individuare criteri oggettivi in base ai quali graduare i singoli servizi richiesti dalle studentesse e dagli studenti tenuto conto del piano di utilizzo delle risorse approvato dagli Organi collegiali di Ateneo;
- elaborare specifici progetti anche in collaborazione con altri enti.

Art. 7 – Servizi erogati

1. L'Università degli Studi di Teramo attiva nei confronti delle studentesse e degli studenti di cui all'art. 2:

A) SERVIZI DI ASSISTENZA:

1. Servizio di trasporto nel raggio di 40 km dalla sede universitaria di interesse alla residenza/domicilio del richiedente e viceversa, da parte di personale specializzato e con mezzi idonei al trasporto;

2. Servizio di tutorato specializzato da parte di tutor qualificati nell'assistenza didattica in particolare:

- a) prestare assistenza individuale nella frequenza dei corsi e nella preparazione del programma d'esame, in stretto raccordo con il docente titolare del corso;
 - b) organizzare al meglio il percorso didattico in relazione alle specificità del soggetto richiedente il servizio;
 - c) supportare lo svolgimento degli esami di profitto e delle altre attività didattiche; il Tutor, d'intesa con il docente titolare dell'insegnamento, può prestare assistenza sia durante le lezioni in aula, sia fuori dell'orario delle lezioni, negli spazi più idonei messi a disposizione dell'Ateneo;
3. interpretariato LIS (lingua italiana dei segni): servizio di supporto nelle attività didattiche (lezioni, esami, prove di accesso...) alle studentesse e agli studenti sordi;
 4. Ausili didattici: acquisizione e digitalizzazione di materiale didattico per studentesse e studenti non vedenti o ipovedenti;
 5. Servizio di accompagnamento in sede da parte di operatori socio-assistenziali in particolare accompagnamento individuale da parte di personale specializzato adeguatamente formato per agevolare gli spostamenti all'interno delle sedi universitarie;
 6. Altri servizi di supporto specifici.

B) MISURE DI SOSTEGNO

1. Nomina del Docente Tutor referente. Il Referente di Dipartimento per l'integrazione delle studentesse e degli studenti di cui all'art. 2, d'intesa con il Direttore di Dipartimento, provvederà ad individuare un docente Tutor referente che supporterà le studentesse e gli studenti nel loro percorso didattico e, in particolare, nella mediazione nel rapporto con gli altri docenti e nell'adattamento delle lezioni e degli esami.
2. Tutorato alla pari: il Servizio di Tutorato alla pari prevede un'attività di supporto individuale a cura di altre studentesse e studenti dell'Università di Teramo. Il tutor alla pari, a seconda dei casi e delle necessità, può svolgere le seguenti attività:
 - accompagnamento in biblioteca e in segreteria amministrativa o/e didattica;
 - accompagnamento a lezione per prendere appunti;
 - presa di appunti per lezioni in modalità telematica;
 - accompagnamento ai colloqui con i docenti;
 - supporto allo studio in presenza o in modalità telematica;
 - assistenza informatica;
 - affiancamento in diverse situazioni della vita universitaria.
3. Servizi di comunicazione facilitata (dedicata e su appuntamento) da parte dei competenti uffici dell'Ateneo nelle attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, negli scambi internazionali e nei servizi di Segreteria Studenti.

4. Altre misure di supporto specifiche.

Art. 8- Accesso ai servizi

1. Tutti i servizi sono erogati su istanza delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità e DSA
2. Possono accedere ai servizi di cui all'articolo 6 lettere A) e B) gli studenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b).
3. Possono accedere ai servizi di cui all'articolo 6 lettera B) gli studenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, b) e c).
4. Con cadenza annuale l'Area Servizi agli studenti e internazionalizzazione/Ufficio Orientamento e Inclusione emanerà un avviso per richiedere l'accesso ai servizi previsti dal presente Regolamento, recante le modalità di presentazione delle richieste e la relativa tempistica.
5. Potranno rispondere all'avviso le studentesse e gli studenti che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2.
6. Potranno essere accolte istanze di richiesta di servizio oltre il termine previsto dall'avviso purché giustificate da gravi motivi e subordinatamente alla copertura finanziaria della spesa e all'autorizzazione del Magnifico Rettore.
7. La durata del servizio, stabilita dalla Commissione di cui all'art. 5, sarà di massimo un anno, fermo restando il permanere del requisito di regolare iscrizione all'Università degli Studi di Teramo. Non sarà possibile fruire dei servizi oltre il termine di scadenza della convenzione.
8. Le studentesse e gli studenti che per comprovati motivi intendono rinunciare ai servizi di assistenza di cui all'art. 6 lettera A) dovranno tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio Orientamento e Inclusione;
9. Con cadenza semestrale lo studente dovrà compilare un questionario di gradimento del servizio fruito.

Art. 9 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo del Rettorato.